

STRALCIO MODELLO ORGANIZZATIVO ECONORD SPA

(Revisione 4 Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4.12.2023)

7 – PROCEDURA DI WHISTLE – BLOWING

Premessa

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il “whistleblower”, *segnalatore o segnalante*, in italiano, è quindi una persona che lavora in un'azienda che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.

In Italia la regolamentazione del whistleblowing è iniziata circa dieci anni fa, con l'introduzione della Legge 90/2012 e l'obiettivo di inserire la pratica delle segnalazioni di illeciti nelle organizzazioni, tutelando i segnalanti. L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179. “La normativa sul whistleblowing si riferisce anche a condotte illecite nel settore privato che vanno a comprendere la violazione della normativa sul Modello 231 previsto dalla Legge 231/2001.”

Nel 2018 sono state poi inserite ulteriori disposizioni per la “protezione della riservatezza dell'identità dell'informatore”, in ottemperanza al GDPR (acronimo di Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Da ultimo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

7.1.NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

ECONORD S.P.A. attraverso questo documento recepisce e disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni regolamentate prima dalla Legge n. 179/2017 ed ora, in particolare, dalla nuova disciplina contenuta nel DL 10 marzo 2023, n. 24.

Per la concreta attuazione di tale ultima norma, L'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha definito le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Appare appena il caso di sottolineare che Le principali novità di interesse contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto privato;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche, esterno gestito da ANAC nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta oppure orale;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

7.2 FINALITA' DELLA PROCEDURA

Lo scopo della procedura esposta nel presente documento è dunque quello di adottare apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne in linea con le norme citate che ne sanciscono, per gli enti privati, la previsione all'interno dei loro modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In concreto si intende perciò formalizzare:

- le novità del D.lgs. 24/2023 ed i contenuti della conseguente delibera Anac del 12.07.2023;
- l'aspetto soggettivo e quello oggettivo riguardanti le segnalazioni;
- i canali da utilizzare per tali segnalazioni con la relativa procedura;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- le forme di protezione della riservatezza del segnalante;
- la protezione dei dati personali sempre del segnalante;
- tutela del segnalante con riguardo ad eventuali ritorsioni o discriminazioni.

7.3. METODOLOGIA OPERATIVA

7.3.1 *Chi può presentare un rapporto*

Si ribadisce anzitutto che le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente e devono dunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo privato. La nozione ampia di contesto lavorativo quindi comprende non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con

l'ECONORD SPA (es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

Può presentare una segnalazione sia qualsiasi soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sia i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, sia qualsiasi dipendente di Econord SpA. di qualsiasi livello o di tipologia di contratto di lavoro, qualsiasi subappaltatore che lavorando per o con Econord SpA, qualsiasi fornitore di beni o servizi può fare una segnalazione.

7.3.2. Che cosa segnalare

L'oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea con l'obiettivo perseguito dal legislatore di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione.

In concreto le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Le violazioni delle disposizioni normative nazionali: In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come in seguito definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano: i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001³²; le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Per le violazioni della normativa europea si tratta di: Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato. Si precisa che le disposizioni

normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023.

Per comprendere appieno quale può essere l'oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ³⁵. Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione.

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia

all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si osserva da ultimo che le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le **segnalazioni anonime**, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

7.3.3. Contenuto delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, con riferimento a:

a) Descrizione analitica e non generica dei fatti oggetto della segnalazione;

- Circostanze temporali e di luogo ove i fatti oggetto di segnalazione sono stati commessi;

- Elementi che consentano di identificare il soggetto agente che ha commesso il fatto segnalato;

- Indicazione di eventuali altri soggetti che possano fornire elementi utili per la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione;

- Ogni altra documentazione utile per la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione.

Il whistleblowing deve fornire nella Segnalazione tutti gli elementi necessari per consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamento circa la fondatezza della segnalazione.

Per tale ragione la segnalazione dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

1 Generalità del soggetto che effettua la segnalazione con l'indicazione del ruolo ricoperto in azienda; in caso di segnalazioni anonime, la ditta prenderà comunque in considerazione dette segnalazioni, ma i segnalanti anonimi devono essere a conoscenza che la loro segnalazione, in quanto anonima, potrebbe comportare per l'azienda una difficoltà di accertamento del fatto segnalato;

- Il soggetto segnalante anonimo non avrà un feedback relativo all'andamento della verifica della segnalazione;
- Non sarà possibile per l'azienda, non conoscendo il nominativo del soggetto segnalante porre in essere le tutele per i casi di segnalazione.

7.3.4. Destinatario delle segnalazioni e relativi canali.

Il legislatore ha disposto tre canali di segnalazione ed in primis che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere e trattare le segnalazioni.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC ovvero alla divulgazione pubblica.

Resta inoltre confermata la possibilità di inoltrare una segnalazione all'Autorità giudiziaria per la denuncia di condotte illecite.

La ECONORD SPA ha ottemperato alla disposizione legislativa attivando, nei tempi e nei modi statuiti, un canale di segnalazione con modalità informatica all'interno del suo sito internet ufficiale – www.econord.it - il quale garantisce un'adeguata riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione viene integralmente trasmessa direttamente al **gestore responsabile**, individuato nel **Comitato Whistleblowing** costituito dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Organismo di Vigilanza per la 231 della società, senza alcuna possibilità di risalire al segnalante, se non

specificamente indicato dallo stesso, con l'adozione di tutte le cautele di riservatezza e tutela. Registrando la segnalazione su questo portale sarà rilasciato un codice identificativo univoco, "key code", da utilizzare per "dialogare" con ECONORD SPA in modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Bisogna conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Per quanto attiene ai **canali esterni**, ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede per i soggetti del settore privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno appositamente costituito da **ANAC** al quale è possibile accedere dal seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. Analogamente alla scelta operata dalla società per il canale privato, registrando la segnalazione su questo portale sarà rilasciato uno specifico codice identificativo univoco, "key code", diverso da quello privato, da utilizzare per "dialogare" con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

L'accesso al canale esterno è tuttavia consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore:

- 1) Se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- 3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito e questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse ad ANAC da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la **divulgazione pubblica**.

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce dunque un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica :

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'ECONORD SPA non abbia dato riscontro nei termini previsti ed abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il decreto, infine, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle **Autorità giudiziarie**, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

7.3.5. Compiti di chi riceve la segnalazione

La gestione dei canali di segnalazione della ECONORD SPA è affidata al Comitato Whistleblowing, composto dal Presidente e Vicepresidente all'Organismo di vigilanza pro-tempore della stessa società, previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, i cui componenti devono disporre e dispongono per la carica ricoperta dei requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità e professionalità che lo svolgimento degli medesimi compiti di vigilanza affidati gli riconoscono anche in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta dal d.lgs. n. 34 del 10 marzo 2023.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele ovvero se tale volontà non è desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Dal momento del ricevimento della segnalazione attraverso il canale riservato di cui sopra il responsabile, dopo la registrazione in apposito registro di protocollo tenuto in forma libera, effettuerà un primo vaglio di ammissibilità della segnalazione stessa.

In particolare il responsabile valuterà:

- Che la segnalazione non integri una fattispecie personale/lavorativa o mera lamentela;
- Che il fatto segnalato non sia stato già valutato in precedenza dalla organizzazione societaria;
- Che l'oggetto della segnalazione sia sufficientemente analitico da consentire la prosecuzione dell'indagine circa il fatto segnalato.

Se il soggetto responsabile riterrà, già da tale primo vaglio di ammissibilità, infondata la segnalazione provvederà all'archiviazione della stessa, dandone opportuna comunicazione al segnalante, trascrivendo le motivazioni sull'anzidetto registro di protocollo.

Nel caso in cui, invece, il primo vaglio della segnalazione, porti ad una valutazione positiva della stessa, il responsabile procederà con ulteriore attività di indagine, al fine di appurare la fondatezza della stessa.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Comitato Whistleblowing cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo

sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, all'esito dell'indagine, il Comitato Whistleblowing riterrà la segnalazione fondata dovrà:

1. Presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- Comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione de ECONORD SPA.

In qualsiasi momento il whistle-blower non anonimo potrà:

- Richiedere aggiornamento sullo stato delle indagini;
- Contattare il responsabile per fornire ulteriori dettagli.

Il Comitato Whistleblowing si impegna a comunicare al segnalante la conclusione dell'indagine ed al termine dell'indagine investigativa dovrà:

- Compilare un report finale dell'indagine da allegare al richiamato registro di protocollo;
- Archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, compreso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso a terzi e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Per quanto concerne il canale esterno, si rileva che **L'ANAC deve:**

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

7.4. TUTELE DEL WHISTLEBLOWER

Il Comitato Whistleblowing dovrà trattare con riservatezza l'identità del segnalante: il nome dello stesso non verrà comunicato a nessuno, salvo il suo consenso a meno che la legge o provvedimenti emessi dalle competenti autorità non lo richiedano espressamente.

Non sarà consentita alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta od indiretta aventi effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Alcuni esempi di discriminazione includono:

- perdita del lavoro;
- l'abuso fisico o psicologico o minacce;
- retrocessione di ruolo;
- pagamenti ritardati o non effettuati;
- perdita o rischio di perdita di contratti o affari con ECONORD SPA .

Qualora dovessero verificarsi atti di ritorsione questi dovranno immediatamente essere segnalati.

Chiunque attui una ritorsione contro un whistle-blower, che abbia riportato una violazione in buona fede sarà oggetto di provvedimenti disciplinari, che potranno comprendere, nei casi di particolare gravità, anche il licenziamento.

L'efficacia di questa politica di protezione del soggetto segnalante si basa sulla buona fede di tutte le parti interessate. Ogni comunicazione deve essere fatta in buona fede.

Qualsiasi persona che pensi di fare una rivelazione con intento doloso per danneggiare un'altra persona o l'organizzazione può perdere i benefici disponibili ai sensi della presente politica, ed essere soggetto ad azione disciplinare e giudiziaria.

ECONORD SPA non può fornire l'immunità da qualsiasi responsabilità legale civile e penale derivante dalle azioni di una persona che fa una rivelazione in questa politica.

La presente procedura, infatti, lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazioni calunniose e/o diffamatorie ai sensi delle norme del codice penale e dell'art. 2043 C.c. .

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia

violazioni, tutele che - come già anticipato - si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. La tutela si estende ad eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e alle condizioni per la sua applicazione.

Al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha inoltre previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC .

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

I principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali sono:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia

nell'ambito dei canali interni è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.

- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.

- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.

- Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque

informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Spetta comunque al titolare del trattamento alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto.

7.5. DIVIETO DI RITORSIONI

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Dunque può configurarsi una ritorsione con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Vi è la necessità di un nesso o stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

Elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m)

conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) annullamento di una licenza o di un permesso; o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

7.6. TUTELE DEL SEGNALETO

Il responsabile e tutti gli altri soggetti facenti parte della società, eventualmente coinvolti nella fase di indagine, tratteranno l'identità del segnalato con riservatezza sino a che non si sia conclusa la fase di accertamento della sua responsabilità.

Di conseguenza, senza il suo consenso, sino alla chiusura della fase di accertamento della segnalazione non verrà comunicato il nome del segnalato.

Non si procederà ad alcuna sanzione disciplinare nei confronti del segnalato senza che vi siano riscontri oggettivi ed univoci alla segnalazione effettuata dal segnalante.

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito: - sulle modalità di segnalazione; - sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea; - sui diritti della persona coinvolta; - sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della

segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

7.6. SANZIONI

Per ECONORD SPA non è tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti del dipendente o del collaboratore che adotta questo sistema di segnalazione, nemmeno nel caso in cui i sospetti posti alla base della segnalazione dovessero rivelarsi erronei. In ogni caso, un utilizzo improprio ed in malafede del sistema potrà far incorrere nel rischio di sanzioni.

Anche per la politica di Whistleblowing, infatti, verrà applicato il sistema sanzionatorio di cui al precedente capitolo 5 che prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (riservatezza sulla identità) nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.